

Del che si è redatto il presente verbale.

In originale firmati.

Il Presidente
GARRONE Enzo

Il Segretario Comunale
DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa

ESTRATTO

COMUNE DI NONE

Provincia di Torino

.....
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 28 NOVEMBRE 2014

None, il 15 DICEMBRE 2014

Il Segretario Comunale
f.to DI RAIMONDO Giuseppa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 54

OGGETTO: %o Integrazione Regolamento per la disciplina delle Entrate. Concessione dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento+

*

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15 dicembre 2014

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/00 T.U. ordinamento degli EE.LL.).

IL Segretario Comunale

None, li 15 dicembre 2014

F.to Giuseppa DI RAIMONDO

L'anno duemilaQUATTORDICI addì TREDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 20,30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

GARRONE Enzo
BORI MARRUCCHI Roberto
TUNINETTI Antonella
D'AGOSTINO Maria Concetta
TORTONE Massimo
CETRANGOLO Gaetano
MESSA Giampiero
FERRUA Luca
CASCIANI Davide

GARABELLO Giovanni
BASTINO Domenico Antonio
FERRARI Laura
CIAFFI Federico

Sono assenti i Sigg.: GARABELLO Giovanni, giustificato.

Assume la Presidenza il Sindaco GARRONE Enzo.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa DI RAIMONDO Giuseppa.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Consiglieri presenti n. 11 + il SINDACO
Assume la Presidenza il SINDACO: GARRONE Enzo.
A relazione dell'Assessore al Bilancio Sig.ra TUNINETTI Antonella.

8.

Sarà cura degli uffici preposti verificare presso il concessionario il mancato inizio della procedura esecutiva.

Il Consiglio Comunale

Visto il Regolamento per la disciplina delle entrate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 12.10.1998;

Vista la delibera di integrazione al regolamento stesso del Consiglio Comunale n. 11 del 28.02.2001;

Attesa l'opportunità di introdurre nel Regolamento una specifica norma che disciplini il procedimento per la concessione eccezionale di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento, applicabili ai debiti di natura tributaria in genere, nonché alle sanzioni edilizie e le rette per servizi:

- siano essi derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinari o da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva;
- siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
- sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata sia in più rate;

Considerato che occorre fissare i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri presenti il cui testo integrale viene allegato al solo originale del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 D. Lgs.267/2000 sostituito dall'art. 3, c. 1, lett. b), Legge n. 213 del 2012 - art. 147 bis D. Lgs.267/2000 introdotto dall'art. 3, c. 1, lett. d), Legge n. 213 del 2012 . Regolamento Comunale Controlli Interni; inseriti nel solo originale del presente atto, dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale in merito alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata in merito alla regolarità contabile (seppure ininfluente);

Con n. 12 voti favorevoli su n. 12 presenti e n. 12 votanti espressi nei modi e forme di Legge:

DELIBERA

Al Regolamento per la disciplina delle entrate approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 12.10.1998, dopo l'art. 8/bis è inserito il seguente:

Art. 8/ter:

1. Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateizzazioni dei pagamenti dovuti.
Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in situazioni di disagio personale e familiare meglio specificate al comma seguente.
Si considerano cause soggettive ostative:
 - lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione personale documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
 - qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario di cui sopra.
 - Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito all'anno precedente alla presentazione della domanda.
2. Non possono godere dei suddetti benefici coloro che siano morosi rispetto a precedenti rateazioni;
3. In ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni nel pagamento di singole rate.
4. Il contribuente decade dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata; in questo caso l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.
5. Il responsabile del servizio attiverà la procedura di riscossione coattiva non prima di 60 giorni dalla scadenza della rata non pagata o, nel caso in cui il debito è garantito da cauzione, chiederà la liquidazione dell'intero debito residuo, al soggetto fideiussore.
6. Nessuna rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
7. In ogni caso la richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

- 9 La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente maggiorato degli interessi, e non al totale del tributo dovuto, così determinate:
 fino a " 599,99 fino ad un massimo di 6 rate
 da " 600,00 a " 2.999,99 fino ad un massimo di 12 rate
 da " 3.000,00 a " 9.999,99 fino ad un massimo di 18 rate
 da " 10.000,00 a " 149.999,99 fino ad un massimo di 24 rate
 oltre " 150.000,00 fino ad un massimo di 36 rate
10. Le rateizzazioni di importi superiori a " 10.000,00 o superiori alle 24 rate mensili sono subordinate alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
11. La garanzia di cui al precedente comma deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune creditore.
12. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo
13. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.
14. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data del provvedimento di concessione emesso dal Responsabile del competente ufficio.
15. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo rateizzato alle scadenze stabilite.
16. Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di rateazione, deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio Tributi di questo Ente o all'Ufficio competente per altri debiti (contributo di costruzione, sanzioni edilizie, mensa...)
- La domanda dovrà contenere:
- l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
 - l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, reversale di pagamento, ecc.);
 - la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito.
17. Alla stessa dovrà essere allegata dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) relativa all'ultimo anno d'imposta utile ed, in copia, ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti.
18. Le ditte dovranno presentare la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o bilancio approvato.
19. L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario incaricato che è responsabile del procedimento.
20. Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.
21. Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.
22. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza dal diritto al beneficio della rateizzazione del debito.
23. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
24. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base

dell'istruttoria compiuta.

25. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.
26. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento.
27. Qualora il debito derivi da somme iscritte nei ruoli ordinari e/o coattivi, una copia del provvedimento di rateazione verrà inoltrato dal Funzionario responsabile al concessionario della riscossione
28. In luogo della rateizzazione di cui ai punti precedenti, è consentito, con provvedimento del Responsabile del Servizio, concedere una semplice dilazione del pagamento di quanto dovuto ad una determinata scadenza, senza l'applicazione di more e/o interessi, alle seguenti condizioni:
- l'importo della somma oggetto della richiesta di dilazione, deve essere pari o superiore a 2.000 euro;
 - la dilazione concedibile non può essere superiore a 60 gg.;
 - Entro quindici giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di dilazione, fatte salve le disposizioni contenute nei regolamenti specifici per ciascuna imposta.

Di richiedere, relativamente alle modifiche apportate con il presente atto, il previsto parere del Revisore dei Conti.